



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/227/1529

Roma, 12 maggio 2005

OGGETTO: Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli della Polizia di Stato o delle altre Amministrazioni dello Stato.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	= R O M A =
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	= R O M A =
AL PATTO AFFILIATIVO SLAP-ANFP	= R O M A =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	= R O M A =
ALLA FEDERAZIONE SINDACALE DI POLIZIA	= R O M A =
ALLA FEDERAZIONE CONSAP - ITALIA SICURA	= R O M A =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP - UP	= R O M A =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE UILPS	= R O M A =

Si trasmette, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 164/2002, copia dello schema di regolamento di cui all'oggetto, con preghiera di voler esprimere, entro il 30 maggio p.v., eventuali osservazioni e pareri in merito.

Si ringrazia.

Il Direttore dell'Ufficio  
Monetti

***SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL  
PROCEDIMENTO PER IL PASSAGGIO DEL PERSONALE NON  
IDONEO ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA AD  
ALTRI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO O DELLE ALTRE  
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO***

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTO l'art.87, comma quinto, della Costituzione;
- VISTO l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;
- VISTO l'art.20 della legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni;
- VISTO l'art. 1, comma 1, e l'allegato 1, n.16 della legge 8 marzo 1999, n.50;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.339;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del .....
- UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del .....
- ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del .....
- SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'Interno.

EMANA

Il seguente regolamento:

## **Articolo 1**

*(Personale permanentemente inidoneo in modo assoluto per motivi di salute all'espletamento dei compiti di istituto)*

1. Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato permanentemente non idoneo in modo assoluto all'espletamento dei compiti di istituto per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre Amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. L'Amministrazione entro dieci giorni dal ricevimento del giudizio di inidoneità, provvede a comunicarlo all'interessato, il quale può presentare la domanda di trasferimento al Dipartimento della pubblica sicurezza, entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità.

## **Articolo 2**

*(Personale permanentemente non idoneo in modo parziale per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio all'espletamento dei compiti di istituto)*

1. Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato una invalidità non dipendente da causa di servizio che comporti un giudizio di permanentemente inidoneità nella forma parziale all'espletamento dei compiti di istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre Amministrazioni dello Stato, ovvero per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. L'Amministrazione entro dieci giorni dal ricevimento del giudizio di inidoneità in forma parziale per infermità già riconosciuta come non dipendente da causa di servizio, provvede a comunicarlo all'interessato, il quale può presentare la domanda di trasferimento al Dipartimento della pubblica sicurezza, entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità.
3. Quando il giudizio di inidoneità in forma parziale è determinato da un'infermità per la quale è in corso il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai sensi della disciplina introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, la notifica all'interessato deve essere effettuata entro dieci giorni dalla emissione del decreto ministeriale negativo di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta, ovvero della reiezione della domanda di riconoscimento adottata ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 461 del 2001 o dell'accertamento negativo della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai sensi dell'articolo 7 del medesimo d.P.R. Da tale notifica incomincia a decorrere il termine per presentare la domanda di trasferimento.

4. Per l'attivazione d'ufficio, per esigenze di servizio, della procedura di trasferimento in altri ruoli della Polizia di Stato, il Dipartimento della pubblica sicurezza dà notizia all'interessato dell'avvio del relativo procedimento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione medica relativa al giudizio di inidoneità e, ove presente, al mancato riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, assegnando al medesimo un termine, non inferiore a quindici giorni, entro il quale presentare le proprie osservazioni.

### **Articolo 3**

*(Personale permanentemente non idoneo in modo parziale per motivi di salute dipendenti da causa di servizio all'espletamento dei compiti di istituto)*

1. Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, che ha riportato un'inabilità dipendente da causa di servizio che comporti un giudizio di permanente inidoneità nella forma parziale all'espletamento dei compiti di istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre Amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. Entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di mancata utilizzazione ai sensi del d.P.R. 738 del 1981, l'interessato può presentare la domanda di trasferimento al Dipartimento della pubblica sicurezza, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

### **Articolo 4**

*(Commissioni Mediche)*

1. Il giudizio di inidoneità di cui ai precedenti articoli compete alle Commissioni Mediche previste dall'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, così come modificato dal d.P.R. 461 del 2001.
2. Le Commissioni devono, altresì, fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, contestualmente alla formulazione del giudizio di permanente inidoneità, tenendo conto dell'infermità accertata.

### **Articolo 5**

*(Trasferimento in altri ruoli della Polizia di Stato)*

1. Il trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato, tenuto conto delle esigenze di servizio, è disposto con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 738 del 1981.

2. Nelle more del trasferimento il personale è collocato nella speciale posizione di aspettativa di cui al successivo articolo 7, comma 7.
3. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del limite massimo.
4. Nel caso in cui il personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 non assuma servizio, senza giustificato motivo, dopo il trasferimento in altro ruolo della Polizia di Stato ovvero di altra Amministrazione dello Stato, egli decade dall'impiego ai sensi dell'articolo 127, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
5. Il procedimento di trasferimento in altro ruolo del personale della Polizia di Stato deve concludersi con l'emissione del provvedimento finale entro il termine indicato nel decreto ministeriale 18 aprile 2000, n. 142, decorrente dalla data di presentazione dell'istanza di trasferimento, ovvero dalla comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento d'ufficio.

#### **Articolo 6**

*(Commissione consultiva)*

1. La commissione consultiva di cui all'articolo 4 del d.P.R. 738 del 1981, esprime il proprio parere sulla idoneità del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 ad essere impiegato in altro ruolo della Polizia di Stato.
2. La commissione, ai fini della formulazione del suddetto parere, può avvalersi del centro psicotecnico previsto dall'articolo 46 della legge 1° aprile 1981, n. 121, di medici appartenenti ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di consulenze di organismi civili e militari ovvero di professionisti estranei all'Amministrazione e tiene conto delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche di cui all'articolo 4 e dell'esito della prova teorica o pratica, le cui modalità sono fissate con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
3. Il personale interessato ha diritto di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.
4. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione alla natura della prova cui va sottoposto il personale interessato, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni della commissione due funzionari appartenenti ai ruoli direttivi e/o dirigenziali della Polizia di Stato.

#### **Articolo 7**

*(Trasferimento in altre Amministrazioni dello Stato)*

1. Il trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato, è disposto con decreto del Capo dipartimento o del direttore generale competente del Ministero

## **Articolo 9**

*(Progressione in carriera)*

1. Alla progressione di carriera del personale trasferito in altre Amministrazioni dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551.
2. La progressione di carriera del personale trasferito in altri ruoli della Polizia di Stato è disciplinata dalla normativa vigente per i ruoli di destinazione. Qualora in sede di scrutinio per merito comparativo il personale transitato per effetto del presente decreto si collochi nella graduatoria finale in posizione utile per conseguire la promozione, essa è conferita in soprannumero e si procede allo scorrimento della graduatoria per il conferimento di una ulteriore promozione.

## **Articolo 10**

*(Divieto di riammissione)*

1. Il personale di cui ai precedenti articoli, trasferito ad altri ruoli della Polizia o ad altre Amministrazioni dello Stato non può essere riammesso nel ruolo di provenienza.

## **Articolo 11**

*(Rigetto della domanda)*

1. Il rigetto della domanda del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 ad essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre Amministrazioni dello Stato è disposto con provvedimento motivato del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza ovvero del Capo dipartimento o del direttore generale del Ministero interessato.

## **Articolo 12**

*(Dispensa dal servizio)*

1. Qualora il personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 sia ritenuto non idoneo all'assolvimento dei compiti propri degli altri ruoli della Polizia di Stato o di altre Amministrazioni dello Stato, ovvero per motivate esigenze di servizio non sia possibile trasferirlo in altri ruoli della Polizia di Stato o di altre Amministrazioni dello Stato, è dispensato dal servizio ai sensi dell'articolo 129 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001.

### **Articolo 13**

*(Personale appartenente a ruoli diversi)*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche agli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica od equiparati ed ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, limitatamente alla possibilità di chiedere di transitare presso altre Amministrazioni dello Stato.

### **Articolo 14**

*(Regime transitorio)*

1. Nelle more dell'emanazione del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 6 - comma 2 -, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 24.6.1993, n. 321 e al D.M. 4.10.1993, n.AS50.

### **Articolo 15**

*(Clausola finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 115 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati sul cap. 2501.